



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni

Corso Mazzini n. 14 - Tel. 074349877 e 0743222391 fax 0743223144

N. SIUS 2014/4650

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 26.04.2016, sentiti P.M. e difesa, la seguente

ORDINANZA

Letto il reclamo n. SIUS 2014/4650 presentato nell'interesse di XXXXXXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., con il quale la difesa dell'interessato chiede che lo stesso possa ricevere dai propri familiari libri e riviste a stampa mediante la corrispondenza o pacco postale o ricevendole all'esito del colloquio visivo in istituto penitenziario, previa disapplicazione della circolare 3701/2014 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ripristina le disposizioni egualmente impeditive già emesse dall'amministrazione con circolare 8845/2011, giudicata a suo tempo illegittima e dunque disapplicata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto con provvedimento in data 18.12.2012;

OSSERVA

Il XXXXXXXX si duole dei divieti ancora impostigli dall'istituto penitenziario in ottemperanza a circolare DAP che ha previsto particolari limitazioni nella ricezione di libri e stampa dall'esterno ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen.

Agli atti dell'Ufficio sono presenti circolari e note emesse in materia dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e note della Casa Circondariale di Terni in cui si espone come l'istituto si sia adeguato alle indicazioni del dipartimento.

In particolare, può leggersi la circolare DAP in data 16.11.2011 n. 8845/2011 in cui, dopo un preambolo sulla fattispecie concreta che ha generato la necessità di rivedere alcune limitazioni imposte ai detenuti in regime differenziato in senso restrittivo per esigenze di prevenzione, si dispone che:

1 siano eliminati dalle biblioteche degli istituti penitenziari libri contenenti tecniche di comunicazione criptata;

2 sia vietato l'acquisto di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) al di fuori dell'istituto penitenziario, compresi abbonamenti, da sottoscrivere direttamente da parte della Direzione o dell'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti richiedenti, per impedire che terze persone vengano a conoscenza dell'istituto di assegnazione dei detenuti;

3 sia vietata la ricezione di libri e riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, così come l'invio del predetto materiale ai familiari da parte del detenuto;

4 sia vietato l'accumulo di un numero eccessivo di testi, anche al fine di agevolare le operazioni di perquisizione ordinaria;

5 sia vietato lo scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

La circolare si conclude poi rammentando che tali disposizioni non incidono sulle "possibilità offerte" ai detenuti dall'ordinamento penitenziario, poiché "vengono cambiate le modalità di acquisire libri e stampa ma rimane garantito il diritto all'informazione".

E' agli atti inoltre nota della Direzione della Casa Circondariale di Terni in cui si dà atto di aver assunto, a seguito dell'emanazione della detta circolare, ordine di servizio 965/2011, unitamente ad avviso alla popolazione detenuta con cui si precisavano alcune puntuali limitazioni, ad esempio in ordine al numero di libri che era possibile tenere presso di sé in cella.

Sui divieti imposti al XXXXX, a causa di tale circolare ed attraverso gli ordini di servizio sopra richiamati, intervenne una prima pronuncia da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 18.12.2012, che accoglieva il reclamo dell'interessato, disapplicava la circolare ministeriale in presenza di una regolamentazione amministrativa confliggente con l'art. 15 Cost., interpretava in senso costituzionalmente orientato il combinato disposto degli artt. 41 bis e 18 ter ord. pen. e riteneva ascritta alla sola A.G. la competenza a disporre limitazioni ed eventuale visto di controllo sui libri e le riviste spedite al detenuto o da questi trasmesse ai familiari, con conseguente caducazione dei divieti imposti dalla Direzione dell'istituto penitenziario.

In seguito, tuttavia, è intervenuta una nuova circolare DAP (pure leggibile in atti) dell'11.02.2014, che ribadisce i contenuti della propria precedente, più volte citata, sulla scorta della pronuncia della corte di cassazione intervenuta il 23.09.2013 nei confronti di altro detenuto in regime differenziato, nella quale la Suprema Corte considera le limitazioni sin qui descritte in linea con le finalità preventive del regime speciale di cui all'art. 41 bis, non risultandone menomati il diritto all'informazione ed allo studio. Per

tale motivo l'amministrazione impone che si tornino ad applicare i divieti a tutti i detenuti in regime differenziato.

Su tali basi fu disposto dalla Casa Circondariale di Terni il ripristino delle limitazioni imposte dall'amministrazione anche nei confronti del XXXXX, per il quale pure era stato emesso provvedimento di accoglimento di reclamo in merito da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

Si giunge così all'odierna istanza del XXXXX, che trova attualmente spazio nell'ambito segnato dagli artt. 35 bis e 69 comma 6 lett. b) ord. pen., per come formulati con DL 146/2013 poi convertito in L. 10/2014, ed infatti i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidano in modo grave ed attuale su diritti soggettivi della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile dinanzi al Tribunale di sorveglianza ed eventualmente per cassazione, avente carattere immediatamente vincolante per l'amministrazione intrinseco alle finalità di tutela urgente che l'art. 69 ord. pen. persegue, anche in pendenza di impugnazione alle predette a.g..

Nel caso di specie l'interessato allega un pregiudizio grave e perdurante all'esercizio del proprio diritto di corrispondere ed informarsi, entrambi costituzionalmente tutelati ed ampiamente riconosciuti nell'ordinamento penitenziario, e deve perciò adoperarsi il procedimento previsto nel citato art. 35 bis ord. pen.

Dato atto dell'istruttoria documentale che è stato necessario effettuare, occorre aggiungere che all'odierna udienza sono state ascoltate le posizioni delle parti presenti in ordine alla questione di legittimità costituzionale che si andrà a porre.

In particolare il Pubblico Ministero ha chiesto che il Magistrato di sorveglianza promuova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis nella misura in cui non consente la ricezione della stampa dall'esterno, individuando i parametri costituzionali attinti negli artt. 3, 15 e 21 Cost.

La difesa ha parimenti richiesto il promovimento da parte dell'a.g. scrivente, insistendo sul conflitto esistente tra l'art. 41 bis ord. pen., nella parte in cui facoltizza l'amministrazione a disporre limitazioni nella corrispondenza e nella stampa, e la riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost, fornendo inoltre memorie in cui precisa il significato che ha avuto per l'interessato, finché gli è stato possibile, scambiarsi libri con i propri familiari, ed in particolare con il nipote avvocato, quale esercizio della già scarsa affettività consentitagli, rappresentando inoltre che l'acquisto di libri in istituto penitenziario incontra numerose difficoltà tra cui i limiti di spesa mensili impostigli.

Occorre premettere alcune considerazioni necessarie a motivare innanzitutto in punto di rilevanza la rimessione alla Corte Costituzionale.

Per poter decidere in ordine all'odierno reclamo il Magistrato di sorveglianza deve infatti esaminare il quadro normativo di riferimento tenendo presente che la giurisprudenza

ormai consolidatasi, di merito, ma più ancora di legittimità, ha adottato sulla questione che ci occupa una soluzione ermeneutica che, alla luce della sua costante reiterazione, può dirsi ormai assunta a “diritto vivente” e non appare quindi in alcun modo superabile da una difforme interpretazione, eventualmente costituzionalmente orientata, che questo magistrato di sorveglianza intendesse riproporre.

La Suprema Corte si è infatti pronunciata in materia più volte (cfr. sentenza 27.09.2013 n. 4204, sentenza 3.10.2013 n. 9674, sentenza 23.09.2013 n. 46783, sentenza 14.02.2014 n. 484) sino all’arresto più ampio e recente contenuto nella sentenza n. 1774 del 29.09.2014, massimata nei termini seguenti: “E’ illegittima l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza disapplica la circolare ministeriale del DAP 16.11.2011, con cui si prevedono limitazioni relative all’invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell’art. 18 ter ord. pen., né rinvenendosi nelle disposizioni della normativa secondaria in questione un’eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informazione e di studio”.

In motivazione la S.C. ritiene che le norme coinvolte nella decisione siano essenzialmente l’art. 18 ter ord. pen. e l’art. 41 bis ord. pen., la prima comportante la garanzia che limitazioni e controlli sulla corrispondenza e la stampa in arrivo ed in partenza da detenuti sia rilasciata all’a.g. e la seconda, che deve ritenersi prevalente secondo il criterio interpretativo della specialità, che sospende l’applicazione di talune regole del trattamento penitenziario e di istituti previsti nell’ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nei confronti di detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4 bis in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.

Se si tratta di limitare o sottoporre a visto di controllo la corrispondenza, aggiunge la cassazione, devono certamente applicarsi il procedimento e la competenza individuati nell’art. 18 ter, tanto che la scelta sul trattenimento o meno della epistola spetta all’a.g.

Nel caso di specie però non si è in presenza di corrispondenza, concetto riferibile a comunicazioni interpersonali tra mittente e destinatario, relazioni affettive che sono particolarmente tutelate anche come espressione di un nucleo intangibile di affettività che non può essere precluso neppure a fronte di detenuti per reati particolarmente gravi e pericolosi per i rapporti che potrebbero intrattenere con l’esterno. Qui si tratta invece di trasmissione di pubblicazioni che contengono espressioni di pensiero di terze persone destinate alla generalità dei lettori.

La cassazione aggiunge che l’art. 18 ter concerne in realtà anche le limitazioni alla stampa ma “ciò non esclude la legittimità di forme limitative del diritto alla informazione

o alla istruzione che derivino dalla sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis, anch'esso previsto dalla legge di ordinamento penitenziario, con carattere di specialità derogante (in tale limitato ambito).”

E' dunque l'art. 41 bis, in particolare al comma 2 quater lett. a) e lett. c), a legittimare l'adozione di misure idonee a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza e a limitare gli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno.

Proprio nel generico riferimento alla possibilità di limitare gli oggetti ricevibili dall'esterno può trovarsi la legittimazione del divieto imposto alla ricezione di libri, giornali e pubblicazioni provenienti dall'esterno e dirette al soggetto sottoposto al regime detentivo speciale.

Si conclude perciò che “non vi è pertanto, nel caso in esame, alcuna illegittima sottrazione al controllo giurisdizionale di simile previsione limitatrice, così interpretata, posto che ci si muove su un terreno diverso rispetto a quello della “corrispondenza” (in senso stretto) e le norme regolamentari non esorbitano dal tracciato normativo disegnato dalla disposizione di riferimento, con adeguata ponderazione degli interessi in rilievo, come già ritenuto da questa Corte di legittimità in diverse decisioni sul tema (n. 46783 del 29.09.2013, n. 42902 del 27.09.2013, n. 9674 del 3.10.2013)”.

Le regole, per come ricostruite, non comportano, sempre ad avviso della S.C., una soppressione del diritto del detenuto ad informarsi o a studiare ma servono unicamente a sottoporre “a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo.”

Per vero, nelle altre precedenti pronunce la S.C. pur giungendo alla medesima conclusione sin qui succinta non cita espressamente i parametri normativi richiamati, ma ritiene comunque che la circolare ministeriale in materia di limitazioni alla ricezione dall'esterno di libri e stampa sia espressione ed esplicazione coerente di un potere conferito all'amministrazione dall'art. 41 bis ord. pen. di imporre limitazioni per ragioni di sicurezza e di ordine interno ed esterno, senza che nel caso di specie manchi un equo bilanciamento tra valori di rango costituzionale poiché “non c'è, nelle disposizioni in questione, un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti costituzionali di informazione e di libera circolazione delle idee, che sono in definitiva salvaguardati”, poiché comunque l'interessato potrà acquistare libri e riviste mediante l'istituto penitenziario, soffrendo una maggiore difficoltà ma imposta da ampie e verificate ragioni giustificative, essenzialmente riassumibili nel dato esperienziale per cui “libri, giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno” (citazioni tratte da sentenza 42902 del 27.09.2013, in molti punti del tutto sovrapponibili a quelle contenute in sentenza n. 46783 del 29.09.2013).

Per quanto concerne più in particolare il XXXXX, lo stesso ottenne dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, per come sopra già rammentato, una pronuncia di accoglimento del reclamo che questi aveva proposto avverso i trattenimenti di libri e riviste impostegli dalla Casa Circondariale di Terni sulla scorta della circolare del 2011, ma si è visto nuovamente imposte tali stringenti limitazioni dopo la nuova circolare DAP, emessa dal Dipartimento alla luce della prima delle sentenze della cassazione sin qui richiamate, ed in effetti poi seguite da un indirizzo costante.

In casi analoghi a quello odierno, il magistrato di sorveglianza di Spoleto, nuovamente adito, come dal XXXXX, da altri detenuti sottoposti al regime differenziato che si erano viste ripristinate le limitazioni imposte loro e poi giudicate illegittime dal magistrato di sorveglianza, ha pronunciato una nuova disapplicazione (cfr. ordinanza Magistrato di sorveglianza Spoleto 29.04.2014, Vottari e ordinanza Magistrato di sorveglianza Spoleto 29.04.2014 Di Stefano), ribadendo nel merito la convinzione che vi fosse una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato degli art. 18 ter e 41 bis ord. pen., che consentiva di imporre limitazioni nella materia oggetto dell'odierno procedimento soltanto disposte dall'autorità giudiziaria. Tali provvedimenti sono stati tuttavia oggetto di impugnazione dinanzi al competente Tribunale di sorveglianza di Perugia, che li ha annullati sulla scorta del richiamato autorevole insegnamento della Corte di Cassazione.

Secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale di sorveglianza l'orientamento consolidato della S.C. costituisce un "fatto nuovo" idoneo a far riconsiderare all'amministrazione ed all'autorità giudiziaria anche quanto già fatto oggetto di un provvedimento di accoglimento di reclamo a suo tempo non impugnato (si cita la giurisprudenza della cassazione in materia di misure cautelari reali: cfr. sentenza n. 19176 del 6.05.2010).

In tal senso appariva obbligata la scelta del DAP, volta a garantire l'uguaglianza di trattamento tra tutti i detenuti in regime differenziato di fronte alla legge, di esercitare nuovamente il proprio potere regolamentare anche nei confronti di chi avesse già ottenuto una precedente decisione favorevole in sede di reclamo e ciò tanto più poiché le sentenze della S.C. si muovono sintonicamente agli assunti dell'amministrazione ed affermano che "le disposizioni impartite per i detenuti in regime 41 bis in materia di ricezione di quotidiani, riviste e libri non incidono sulle possibilità offerte agli stessi dall'ordinamento penitenziario, poiché vengono cambiate le modalità di acquisirne ma rimane garantito il diritto all'informazione" (cfr. ordinanza Tribunale di sorveglianza Perugia 23.10.2014, Di Stefano o, sostanzialmente sovrapponibile, ordinanza Tribunale di sorveglianza Perugia 10.10.2014, Vottari).

Nel merito della questione che ci occupa, poi, il Tribunale di sorveglianza ritiene di escludere che "qualsiasi limitazione o regolamentazione che concerna corrispondenza e stampa sia, *ratione materiae*, automaticamente sottratta all'autorità amministrativa e

necessariamente coperta dalla garanzia giurisdizionale di cui all'art. 18 ter ord. pen." poiché l'amministrazione conserva "in materia di regime differenziato, un generale potere regolamentare per la concreta ed utile applicazione di tutte le restrizioni connesse a detto regime", come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza cit.).

Nel provvedimento, ancora, si torna a precisare come le circolari del DAP non riguardino in alcun modo la corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti dovendo distinguere queste dalla ricezione od invio mediante pacco postale di un testo a stampa, poiché quest'ultimo non implica alcuna forma di comunicazione del pensiero.

D'altra parte il divieto non è neppure sovrapponibile ad una limitazione della stampa, poiché il detenuto può arrivare alla fonte informativa, ma gli si impone soltanto di farlo tramite il circuito penitenziario perché la ricezione dai familiari si appalesa foriera di rischi per l'ordine e la sicurezza, dipesi dal possibile uso di quel passaggio per trasmettere in realtà messaggi criptici.

Non vi è in definitiva alcuna compromissione neppure dei diritti all'informazione ed allo studio, non trovando inoltre rilievo alcuno il diritto alla segretezza della corrispondenza, perché appunto sono qui soltanto disciplinate le modalità per fruirne senza reali compressioni (cfr. ordinanza cit.).

Per tutto quanto sin qui esposto, si è dunque cristallizzato un definito orientamento giurisprudenziale (rispetto al quale il magistrato di sorveglianza ha già esperito inutilmente in precedenza ogni tentativo interpretativo difforme in chiave costituzionalmente orientata) sulla base del quale l'art. 41 bis, in particolare il comma 2 quater lett. a) e lett. c), prevede che l'amministrazione adotti, tra le misure di elevata sicurezza volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere e trasmettere all'esterno ed in particolare da e ai familiari libri e riviste, a prescindere che gli stessi siano trasmessi all'interno di una corrispondenza epistolare o contenuti in pacchi separati, trattandosi di un potere derivante dalle finalità della norma che sul punto deve ritenersi rivestire carattere di specialità derogante anche rispetto all'art. 18 ter ord. pen. nella parte in cui prevede che sia l'autorità giudiziaria a disporre le limitazioni e i controlli sulla stampa.

Il XXXXX invoca con il suo reclamo di subire un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio dei propri diritti, in particolare alla libertà di corrispondere con i propri familiari e di informarsi ed informare, determinatogli dalle disposizioni amministrative con le quali gli viene vietata l'introduzione di libri e riviste speditegli dagli stessi.

L'interessato è da tempo sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. ed è destinatario di un provvedimento che impone il visto di controllo sulla corrispondenza che riceve e trasmette, nonché sulla stampa che legge, emesso dal

Magistrato di sorveglianza di Spoleto, attualmente in proroga per mesi tre (già più volte prorogato con provvedimento motivato, come richiesto dalla norma).

E' dunque dell'art. 41 bis ord. pen. che il magistrato di sorveglianza scrivente deve servirsi per decidere il procedimento, mentre gli è ormai preclusa dal formarsi di un vero e proprio diritto vivente una differente interpretazione dello stesso.

Di qui la rilevanza nel caso sottoposto al suo esame della questione di legittimità costituzionale, che lo scrivente magistrato di sorveglianza ritiene non manifestamente infondata, dell'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e lett. c) ord. pen. ove lo stesso legittima il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria con il quale viene vietato al detenuto in regime differenziato di ricevere dall'esterno, ed in particolare dai propri familiari, o di inviare loro, libri e riviste all'interno della ordinaria corrispondenza o con pacchi postali separati, per violazione degli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost.

Sembra sussistere innanzitutto un contrasto tra l'art. 41 bis (come sin qui interpretato univocamente dal diritto vivente) e l'art. 15 Cost.

Tale ultima norma presidia con riserva di legge e di giurisdizione la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione senza che, secondo la concorde dottrina, possa farsi alcuna differenza in ordine ai mezzi ed alle forme adoperate.

La trasmissione di libri e riviste, che avvenga all'interno di una epistola in senso stretto, o mediante un pacco, più idoneo per dimensioni a contenere ad esempio più volumi, in partenza dal detenuto o in arrivo allo stesso da parte dei suoi familiari o da terzi, viene allo stato inibita, sulla base del disposto dell'art. 41 bis ord. pen., mediante circolare emessa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo l'espressa motivazione del predetto atto amministrativo, e secondo la stessa interpretazione fornita dalla cassazione con i plurimi arresti già citati, non già per il contenuto di tali scritti nella loro destinazione al pubblico, e dunque non già quale forma di possibile limitazione al diritto, pure costituzionalmente tutelato, di informarsi e di informare ex art. 21 Cost., ma poiché provenienti o indirizzati al detenuto da parte dei suoi familiari o di terzi e ciò in quanto possibile veicolo di comunicazioni illecite, quelle che, essenzialmente, si vogliono impedire ai detenuti in regime differenziato (ordini o informative che consentano flussi conoscitivi sulle attività del gruppo criminale di riferimento all'esterno) mediante le limitazioni e il visto di censura previsti dall'art. 18 ter ord. pen..

Viene cioè inibito non già il possesso della pubblicazione in quanto tale ma una vera e propria comunicazione che intercorre tra il detenuto e terze persone, in particolare i suoi familiari. Mediante un libro infatti può evidentemente assolversi la necessità di far conoscere uno stato d'animo, di veicolare un messaggio di vicinanza, di condividere una certa urgenza emotiva, di manlevare in concreto il detenuto delle spese dell'acquisto di un testo manifestandogli così il sostegno familiare, oppure anche, naturalmente, di

interpolare nel testo messaggi affettuosi o di riflessione, oppure invece criptici o addirittura francamente rivolti a trasmettere informazioni od ordini. Si tratta, appunto, di un flusso comunicativo che in nulla differisce da quello ordinariamente esaminato dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 18 ter, il magistrato di sorveglianza nel caso di detenuto con posizione giuridica analoga a quella del reclamante, nelle epistole che i detenuti trasmettono e ricevono dall'esterno.

Il trattenimento compiuto dall'amministrazione di libri e riviste avviene perciò unicamente perché la comunicazione interviene tra un certo mittente ed un certo destinatario e ciò è dimostrato dal fatto che gli stessi libri e riviste non sono vietati dall'amministrazione se il detenuto li acquista attraverso l'istituto penitenziario, proprio perché non è il contenuto rivolto al pubblico indifferenziato a preoccupare l'amministrazione, ma il messaggio che con quell'invio i familiari del detenuto o il detenuto medesimo vogliono far passare.

Si tratta dunque, ad avviso dello scrivente, di una forma di comunicazione coperta dalla riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost. e come tale necessita del vaglio dell'autorità giudiziaria, chiamata, come già fa nelle forme e nei limiti individuati dall'art. 18 ter ord. pen., a scriminare messaggi e comunicazioni che non determinino pericolo alcuno per la sicurezza e l'ordine, e siano perciò soltanto esplicazione del diritto costituzionalmente garantito a corrispondere liberamente, e messaggi che invece integrino tale pericolo e debbano perciò essere trattenuti affinché non raggiungano il destinatario.

L'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e lett. c) sembra dunque porsi in netto contrasto con l'esplicita previsione dell'art. 15 Cost. che deve trovare piena attuazione anche rispetto alle comunicazioni dei detenuti in regime differenziato che si esplicano mediante la ricezione e l'invio di libri e riviste, con le forme dell'art. 18 ter ord. pen., che prevede una competenza dell'autorità giudiziaria e le consente per altro di scegliere tra un ampio ventaglio di soluzioni caso per caso, dal divieto di ricezione alla mera sottoposizione al visto di censura (con conseguente vaglio delle singole comunicazioni e trattenimento soltanto di quelle che determinino un effettivo pericolo), con l'ulteriore risultato di consentire un conseguente più congruo contemperamento delle esigenze di sicurezza con l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati.

Sembra poi sussistere un contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e c) e l'art. 21 Cost..

Com'è noto in quest'ultima norma, nella quale è stagliato in tutta la sua ampiezza il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sono ricompresi dalla giurisprudenza costituzionale il diritto di informare e quello di essere informati, cui si applicano dunque le garanzie riconosciute dall'art. 21 cit.. Del diritto ad essere informati è profonda espressione l'accesso ai libri, alle riviste ed ai quotidiani, dove i temi vengono selezionati ed elaborati con ampiezza ed approfondimento in alcun modo paragonabile al mero

accesso alla informazione mediante la radio e la televisione. Per tale motivo, con specifico riguardo alla detenzione, sono espliciti i riferimenti contenuti nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione al diritto di accedere alla biblioteca dell'istituto penitenziario ed alla piena libertà di scelta nel possesso dei libri e nelle letture che si preferiscono (cfr. art. 18 comma 6 e 19 comma 4 ord. pen.). L'art. 14 quater ord. pen., nell'ambito delle restrizioni cui va incontro il detenuto che si renda responsabile di condotte negative legittimanti il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis ord. pen., stabilisce poi che non possano esservi comunque limitazioni nel possesso, acquisto e ricezione di oggetti permessi dal regolamento (tra i quali certamente libri e riviste) e che, espressamente, non possano esservi limitazioni nella lettura di libri e periodici.

Nel regolamento di esecuzione, infine, certamente sono ricompresi i libri e le riviste tra gli oggetti di particolare valore morale ed affettivo di cui, con il disposto dell'art. 10, è ammesso il possesso, purché non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

L'art. 14 del reg. es., sempre a proposito di oggetti, ammette che possano esservi limitazioni, ma sostenute da motivate esigenze di sicurezza, in connessione con il particolare regime differenziato del detenuto e si fa riferimento agli artt. 14 bis, 41 bis e 64 dell'ordinamento penitenziario.

Abbiamo però già visto come, proprio per ciò che concerne la ricezione di oggetti tra i quali libri e riviste, non siano possibili limitazioni di sorta con riguardo ai detenuti in regime di 14 bis.

D'altra parte, anche dalla lettura di fonti sovranazionali è possibile dedurre con chiarezza come tale diritto sia particolarmente presidiato da garanzie. Si pensi alla Risoluzione ONU 30.08.1955 in tema di Regole minime per il trattamento dei detenuti che, nella parte dedicata ai "contatti con il mondo esterno" dispone che i detenuti siano tenuti regolarmente al corrente dei più importanti avvenimenti, "sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso audizioni radiofoniche, conferenze e mezzi analoghi, autorizzati o controllati dall'amministrazione" (con formulazione della disposizione che evidenzia come il controllo dell'amministrazione sia consentito soltanto in relazione ad audizioni, conferenze e simili). Ed ancora, la Raccomandazione adottata dal Consiglio l'11.01.2006 sulle Regole penitenziarie europee del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'Unione, individua regole penitenziarie europee minime, tra le quali al punto 24.10 il diritto dei detenuti ad essere "informati regolarmente degli avvenimenti pubblici abbonandosi e leggendo quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni" prevedendo come unico limite possibile che vi sia uno specifico divieto imposto dall'autorità giudiziaria (e non dunque dall'amministrazione) su un singolo caso e per un periodo di tempo determinato.

Come strumento di bilanciamento della libertà dei detenuti di essere informati e della necessità di evitare che dalla lettura dei contenuti della stampa, comunque intesa, derivi un pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario o un pregiudizio alle esigenze investigative o di indagine o di prevenzione dei reati, l'ordinamento penitenziario prevede nell'art. 18 ter la possibilità che siano disposti nei confronti di singoli detenuti o internati, per periodi determinati ed eventualmente prorogabili, limitazioni di vario tipo, dall'autorità giudiziaria individuata dalla legge (e non dunque dall'amministrazione) a seconda della posizione giuridica dell'interessato.

Oltre la possibilità di disporre il divieto di ricezione, è possibile sottoporre la stampa al visto di controllo sui contenuti, eventualmente anche con delega da parte dell'a.g. alla direzione dell'istituto penitenziario al controllo in concreto dei singoli libri o riviste, dovendo però provvedere all'eventuale trattenimento soltanto l'a.g., che vaglierà in concreto se un certo scritto sia o meno pregiudizievole secondo i parametri indicati nell'art. 18 ter ord. pen..

Anche il XXXXX è destinatario, attualmente per mesi tre prorogabili (e di fatto già più volte prorogati) di un provvedimento che dispone il visto di controllo anche sulla stampa, che deve essere motivato dall'a.g. ed è suscettibile di impugnazione nelle sedi individuate dalla normativa.

Il XXXXX, per come già detto, è sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen..

Secondo la ricostruzione sopra offerta dal diritto vivente, l'art. 41 bis ord. pen., atteso il carattere di specialità derogante della norma, legittima l'adozione di un trattenimento amministrativo di qualsiasi libro o rivista che provenga al detenuto dall'esterno o che questi intenda dall'interno trasmettere ai familiari o ad altri. Si prescinde, dunque, per questa ipotesi, dalla competenza di cui all'art. 18 ter ord. pen..

Salve le considerazioni già svolte con riferimento al paventato contrasto dell'art. 41 bis con l'art. 15 Cost., viene ora in questione la compressione che oggettivamente subisce il detenuto nel proprio diritto ad essere informato ex art. 21 Cost., in particolare mediante un decremento di tutela di quel diritto, cui non fa fronte un corrispondente significativo incremento di tutela del bene costituito dalla necessità di evitare che il detenuto venga a conoscenza di fatti significativi legati alla vita dell'associazione criminale e che possa quindi mantenere vivi i suoi legami con quel mondo criminale all'esterno.

Nella giurisprudenza di legittimità sopra ampiamente richiamata si afferma che non sussiste alcuna incisione al diritto ad essere informati del detenuto cui l'amministrazione inibisca di ricevere un libro o una rivista dai propri familiari o da terze persone, potendo lo stesso acquistarli mediante la direzione dell'istituto penitenziario. Grande invece si mostrerebbe il beneficio per l'ordine e la sicurezza, poiché si evita in tal modo che possibili messaggi siano trasmessi tra le righe, interpolate, di un testo a stampa, senza che

di ciò possano avvedersi gli addetti al visto di controllo per delega dell'a.g., per la gran mole di lavoro su di loro gravante o per le dimensioni anche ponderose dei testi a stampa. Si tratterebbe, dunque, di una mera difficoltà pratica aggiuntiva imposta al detenuto in regime differenziato, legata al modo con il quale si accede alla stampa, ma che non pregiudica affatto la libertà di essere informati.

Opina il giudice rimettente che dalla realtà della vita carceraria, fatta di un coacervo inimmaginabile per una persona libera di domande che il detenuto deve porre all'amministrazione per risolvere anche la più semplice esigenza della vita quotidiana, con tratti lungamente criticati per gli effetti infantilizzanti che se ne determinano, le difficoltà pratiche, ove non giustificate e proporzionate, trasmodano inevitabilmente in compressione di diritti. Nel caso di specie, in particolare, emerge un quadro di ostacoli al reperimento della suddetta stampa che, lungi dall'incidere sul solo metodo di acquisizione, appare determinare un pregiudizio all'esercizio concreto del diritto.

La stampa quotidiana, periodica o addirittura i libri in vendita all'esterno, possono essere trasmessi, in special modo dai familiari, con una tempistica di gran lunga più adeguata alle esigenze di informazione, posto che i passaggi autorizzativi altrimenti necessari, ed i tempi tecnici di reperimento dei testi, specialmente in realtà di provincia come quella nella quale è ristretto l'interessato, determinano attese che non possono che essere, anche solo fisiologicamente, assai più lunghe (di tali dati si fa carico, da ultimo, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari 14.04.2016, Attanasio, che considera pienamente legittimo il divieto imposto dall'amministrazione alla ricezione di libri, sulla base dell'art. 41 bis, c però sollecita l'istituto penitenziario alla pronta evasione delle richieste di acquisto di libri e riviste, per evitare che sia compromesso il diritto allo studio e all'informazione, non potendo rilevare "problemi o inadempienze della impresa incaricata della fornitura o allegate indifferenti difficoltà burocratiche": inadempienze e difficoltà che dunque anche in quel caso si sono puntualmente verificate).

L'acquisto da parte del detenuto, anche ove sostenuto economicamente dalle rimesse dei familiari, poi, si configura come un onere significativo, non potendo lo stesso acquistare libri usati (si pensi al peculiare dispendio legato ai libri di approfondimento giuridico, particolarmente necessari a detenuti dalle impegnative posizioni giuridiche, limitazione dunque persino ridondante nel corretto e pieno esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.).

Di più, in presenza di significative limitazioni, previste per altro specificamente dall'art. 41 bis ord. pen. sui limiti di spesa mensile dei detenuti in regime differenziato, connessi alla comprensibile esigenza di evitare che i detenuti più abbienti possano attraverso lussuosi acquisti manifestare la propria rilevanza criminale e cercare di imporsi sui gruppi di socialità, l'acquisto di volumi viene reso più arduo poiché, invece che favorirlo, la norma finisce per porre al detenuto l'alternativa tra quella spesa e quelle legate al

sopravvitto alimentare o dei prodotti per l'igiene personale non passati gratuitamente (per la quasi totalità) dall'amministrazione penitenziaria.

Questo complesso di difficoltà costituisce dunque, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, una concreta limitazione al diritto ad essere informati.

Tale limitazione può essere giustificata, ove dalla stessa derivi però un beneficio significativo alla tutela di un interesse contrapposto avente pari rango, come nel caso di specie, per i detenuti in regime differenziato, l'evitamento di contatti degli stessi con i gruppi criminali di riferimento e dunque il contrasto alla criminalità organizzata.

La Corte Costituzionale ha però più volte ribadito come ciò debba avvenire avendo sempre presente l'assoluta necessità della compressione determinata in quanto congrua e proporzionata al fine perseguito.

Con la sentenza n. 143/2013, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 41 bis ord. pen. nella parte in cui limitava l'esercizio pieno del diritto di difesa, la Consulta ha espressamente affermato che "non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango."

Nella sentenza n. 135/2013, ancora, il Giudice delle leggi ha espressamente affermato che "l'estensione e la portata dei diritti dei detenuti può subire restrizioni di vario genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27 comma terzo Cost." e lo ha fatto proprio in una circostanza in cui veniva in rilievo il diritto fondamentale all'informazione, inciso dal diniego imposto al detenuto dall'amministrazione penitenziaria di guardare alla televisione i programmi di alcuni canali Rai del digitale terrestre, e confluito in un provvedimento di accoglimento del reclamo proposto dall'interessato al magistrato di sorveglianza, che tuttavia non era stato volontariamente ottemperato dall'amministrazione.

Il XXXXXXX è, per come più volte ricordato, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis ed è anche destinatario di un provvedimento con il quale gli viene imposto il visto di controllo sulla corrispondenza e la stampa in uscita ed in ingresso dall'esterno in suo favore.

Sembra dunque al magistrato scrivente che l'art. 41 bis, nella parte in cui legittima il divieto di ricevere dall'esterno libri e riviste, e impone di acquistarli soltanto presso l'istituto penitenziario, comporti una compressione del diritto ad informarsi significativa per i profili sopra ricordati senza che ne derivi un incremento significativo allo stesso modo nella tutela delle esigenze di sicurezza per come individuate dall'amministrazione e descritte anche dalla S.C.

Infatti, la sottoposizione al visto di controllo della stampa in ingresso da parte di personale professionale a ciò preposto dalla Direzione dell'istituto penitenziario, delegato ordinariamente dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen., consente di verificare adeguatamente quando si stia facendo accedere materiale utile all'esercizio del diritto ad essere informati e quando, invece, ciò costituisca passaggio strumentale a finalità di comunicazione illecita tra i sodali liberi ed il detenuto dal così importante inserimento nella compagine criminale di riferimento.

Tale meccanismo procedimentale consente, per altro, di sceverare quest'ultimo pericoloso genere di comunicazione mediante un trattenimento motivato da parte dell'a.g. e, per come già detto, sottoponibile a rituale impugnazione.

Il trattamento che subisce il detenuto in regime differenziato, secondo la normativa come oramai univocamente interpretata dal diritto vivente, comporta un divieto che colpisce tutta la stampa che provenga dall'esterno dell'istituto penitenziario, appalesandosi strumento che non raggiunge l'obiettivo di sicurezza in modo migliore rispetto al visto di censura con eventuale trattenimento, salvo un fattuale riferimento ad un possibile errore umano nella lettura della stampa da parte degli addetti alla censura, che però appare argomento troppo debole trattandosi in questa sede di bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati (d'altra parte l'errore è sempre possibile anche in materia di corrispondenza, dove le lettere non hanno limiti dimensionali ed in più si confrontano con la talvolta severa difficoltà della grafia dello scrivente).

Si tratta dunque di una soluzione non proporzionata all'obiettivo, che è già raggiunto dal visto di controllo che, rispetto al divieto imposto dall'amministrazione, appare ictu oculi più garantito e dunque congruo al bilanciamento tra il diritto ad informarsi e l'esigenza che tale esercizio non diventi occasione di contatti illeciti con l'esterno, obiettivo unico della sottoposizione del detenuto al regime differenziato che, per come detto, non può subire limitazioni che non siano congrue e proporzionate all'obiettivo perseguito.

Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e lett. c), rispetto all'art. 21 Cost., per la compressione incongrua e non proporzionata che deriva all'esercizio del diritto ad informarsi del detenuto a fronte del divieto, legittimo secondo la norma sul regime differenziato, di ricevere e di trasmettere all'esterno qualsiasi stampato, libro o rivista periodica o quotidiana. Ciò perché a fronte di tale compressione non si apprezza un corrispondente incremento di tutela rispetto alle esigenze di sicurezza proprie del regime, già adeguatamente assolate mediante lo strumento, più malleabile e modulabile (dal divieto al mero visto di controllo), previsto dall'art. 18 ter ord. pen. per tutti i detenuti ed in specie per il detenuto che propone il reclamo, per il quale è rilevante la questione che si pone all'esame del giudice delle leggi.

Sembra, ancora, sussistere un contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e c) e gli artt. 33 e 34 Cost. che assicurano il diritto allo studio ed in particolare disegnano una scuola aperta a tutti ed in grado di assicurare che anche i privi di mezzi possano raggiungere i più alti gradi degli studi, affinché sia "assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità." (Cfr. sentenza Corte Cost. 219/2012).

Anche nell'ordinamento penitenziario, d'altra parte, sono plurimi i richiami all'istruzione – artt. 15 e 19 ord. pen., 44 reg. es. - come elemento essenziale del trattamento, che viene agevolato in vari modi e che si alimenta tra l'altro della possibilità di fruire dei libri a disposizione nelle biblioteche d'istituto (nell'istituto penitenziario di Terni la biblioteca a disposizione dei detenuti in regime differenziato è separata, per ragioni di sicurezza, da quella per gli altri detenuti e consta, evidentemente, di un numero di testi di gran lunga più esiguo).

Il divieto di ricevere libri e riviste dall'esterno, di cui parliamo, compromette dunque anche il diritto allo studio dell'interessato, inteso nel senso ampio restituitoci dall'insegnamento della Consulta e dunque inciso propriamente nel caso di detenuti iscritti a corsi di studio ma anche quando tale studio, come nel caso del reclamante, non sia finalizzato al raggiungimento di un obiettivo scolastico o universitario, ma al mero approfondimento, tra l'altro, delle questioni giuridiche tecniche che lo impegnano alla luce della propria gravosa posizione giuridica.

Il libero svolgimento degli studi trova ostacoli particolarmente nocivi nella necessità di utilizzare il canale difficile e altamente burocratizzato degli acquisiti di libri e riviste mediante l'istituto penitenziario, per le tempistiche necessarie a reperirli, in sicuro contrasto con quelle del proprio piano di studi, per il denaro ingente necessario a far fronte alle spese, non potendo attingere ad esempio a libri usati, come invece garantito a qualunque studente libero, anche a fronte dei costi spesso molto alti di tali indispensabili supporti di studio, per l'impossibilità di fruire di testi ormai fuori stampa o comunque non altrimenti reperibili se non in dispense fotocopiate (ipotesi assai frequente per gli scritti accademici) e per i limiti quantitativi agli acquisti che dalle altre limitazioni proprie del regime differenziato ai detenuti derivano.

Per altro, per come visto, lo stesso servizio biblioteca è, nel caso del reclamante, di scarso supporto, trattandosi di un elenco di testi assai esiguo se paragonato anche soltanto alla biblioteca a disposizione delle sezioni comuni.

A fronte di tale compromissione del diritto allo studio, incongrua e non proporzionata, ancora una volta, non si ravvisa un significativo incremento di tutela del valore di pari rango rappresentato dalla sicurezza e dalla recisione di legami del detenuto con l'organizzazione criminale esterna, tutelabili invece mediante gli strumenti di controllo ed

eventuale censura di libri e riviste individuati dall'art. 18 ter con la competenza dell'autorità giudiziaria e non dell'amministrazione.

L'art. 41 bis comma 2 quater lett. a) e lett. c) sembra ancora in contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost, quale parametro che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, conseguenti al pieno valore giuridico della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che questo magistrato di sorveglianza ritiene violata dalla descritta normativa in particolare rispetto agli artt. 3 e 8 della Convenzione.

La detenzione, infatti, come ha anche ricordato la S.C. (cfr. sentenza n. 1774 del 29.09.2014) pur se correlata a reati di particolare gravità e pur nei suoi aspetti di afflittività e contenimento della accertata pericolosità, non sopprime i diritti individuali al mantenimento della relazionalità e della vita affettiva del soggetto detenuto, non potendo consistere in trattamenti inumani o degradanti per come individuati dall'art. 3 della Convenzione Europea. "Più volte la CEDU ha affermato il principio per cui l'isolamento sociale correlato allo stato detentivo può essere soltanto relativo e non di tipo assoluto (...)". Con specifico riguardo al regime del 41 bis la Corte europea si è pronunciata più volte ritenendo il regime giustificato dalle speciali esigenze di sicurezza enunciate ma ha poi stigmatizzato il contrasto tra singole disposizioni ed il diritto al mantenimento delle relazioni affettive. In tema di corrispondenza ciò è accaduto con una sequenza di condanne nei confronti dell'Italia (Diana c. Italia, 15.11.1996; Domenichini c. Italia, 15.11.1996; Rinzivillo c. Italia, 21.12.2000; Natoli c. Italia 9.01.2001; Di Giovine c. Italia, 20.07.2001) che hanno condotto il legislatore italiano ad introdurre la disposizione dell'art. 18 ter ord. pen..

La Corte Europea in tali occasioni ricorda come l'art. 8 della Convenzione disponga che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Ogni forma di detenzione comporta dunque una restrizione sensibile di tali diritti, ed una detenzione in regime differenziato, a fronte di una pericolosità sociale notevolissima, ne comporta una davvero ampia, poiché l'interessato subisce una drastica limitazione nelle visite dei familiari (una al mese dopo la novella del 2009, della durata di un'ora e con un vetro divisorio a tutta altezza che impedisce ogni contatto fisico tra i congiunti) e delle telefonate che può svolgere con gli stessi (una al mese della durata di dieci minuti, soltanto per i detenuti che non effettuano colloqui visivi).

Tali restrizioni sono legittime in quanto previste per legge, ma tale previsione va incontro alla necessità che la norma interna si fondi, in una società democratica, su un impellente bisogno sociale, certamente sussistente nel caso della necessità di impedire collegamenti di detenuti per reati di criminalità organizzata particolarmente gravi con i gruppi criminali all'esterno, ma sia anche caratterizzata dalla proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito (cfr., tra le altre, sentenza CEDU Messina c. Italia, 28.09.2000, parr. 59 e ss.).

La Corte ritenne, dunque, che non fosse conforme all'art. 8 della Convenzione la norma italiana che prevedeva una censura della corrispondenza dei detenuti disposta dall'autorità giudiziaria ma con provvedimento motivato genericamente sulle esigenze di sicurezza e privo di limiti temporali, tanto da rendere la motivazione vaga e generica.

Si pervenne per tale ragione all'introduzione nell'ordinamento penitenziario dell'art. 18 ter, che appunto prevede un obbligo specifico di motivazione circa la limitazione che l'a.g. ritiene necessaria e contiene anche un limite temporale stringente, salvo proroghe comunque autonomamente motivate.

Da tali insegnamenti, rispetto al divieto di ricevere stampa dall'esterno, legittimato dall'art. 41 bis ord. pen., tenuto conto dell'interpretazione ormai univocamente datane dal diritto vivente e sopra più volte ricordata, sembra emergere il contrasto che oggi conduce il magistrato di sorveglianza a sollevare anche sotto questo profilo la questione di legittimità costituzionale.

L'art. 8 della Convenzione Europea, ove anche si decidesse di non accedere all'interpretazione per la quale i libri e la stampa che provengono dall'esterno costituiscono comunicazione tra soggetti che rientra nella nozione di corrispondenza presidiata da forme e modi descritti nell'art. 15 Cost., costituisce una estrinsecazione della socialità residua consentita al detenuto in regime differenziato dal gravoso regime impostogli.

Più drammaticamente ancora, costituisce una residua epifania della propria vita privata e familiare. Non può infatti dimenticarsi che il detenuto sottoposto al 41 bis ha nulli contatti fisici con i propri congiunti, e scarsi e controllati contatti visivi e telefonici, sempre presidiati dall'ascolto e registrazione audio e video. La stessa corrispondenza epistolare è soggetta al visto di controllo e può essere trattenuta in presenza di una motivazione compresa nell'art. 18 ter ord. pen..

In questo contesto, ricevere libri e stampa da persone che si interessino del detenuto all'esterno, e segnatamente (si tratta del caso dell'interessato ed in generale del caso di gran lunga più ricorrente nella pratica) dai propri familiari, costituisce un lacerto di socialità peculiarmente prezioso. Se per chiunque, infatti, il rapporto fisico con un libro che sia stato letto o anche solo acquistato da un congiunto rappresenta un valore e la manifestazione di un legame la cui esperienza è comune e ci deriva da un bagaglio socio-culturale che affonda nei secoli della nostra tradizione (di talché la necessità di conservare

nel tempo i libri dei nostri familiari è generalmente posta per importanza tra quelle più stringenti), per un detenuto già tanto privato di ogni rapporto fisico con i propri familiari, per giuste ragioni di prevenzione dal pericolo del passaggio di ordini o informazioni relative alla vita dei gruppi criminali, ciò acquista un significato tutto peculiare e dunque costituisce un residuo che, per essere limitato ancora, non deve poter trovare altro strumento di azione volto a prevenire il pericolo di compromissione dell'altrettanto importante valore costituito dalla salvaguardia dal pericolo dei contatti dei ristretto con i sodali dei gruppi criminali in libertà.

E non meno drammatico è anche il divieto di inviare ai propri familiari quei libri e quelle riviste a stampa che l'interessato abbia tenuto presso di sé e che, non potendo in alcun modo lui raggiungere i propri familiari all'esterno, lo vicariano in modo certamente incompleto ma ancora fisicamente tangibile.

Anche per i detenuti in regime di 41 bis, per come già ampiamente visto, è invece previsto normativamente uno strumento flessibile, costituito dal visto di controllo e dall'eventuale trattenimento della corrispondenza e della stampa di cui all'art. 18 ter ord. pen., con procedimento e modalità stringenti, e con la possibilità rilasciata all'a.g. competente di sceverare gli scritti eventualmente pericolosi e di lasciar passare quelli che invece non lo sono. Tale censura, oculatamente sorvegliata dall'a.g., consentirebbe che questo pur minimale spazio di vita privata non fosse del tutto pretermesso, senza rinunciare alla garanzia necessaria in relazione agli eventuali contenuti illeciti della comunicazione.

L'art. 41 bis ord. pen. sembra dunque in contrasto con l'art. 117 Cost integrato dagli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea, assunti a norme interposte, nella parte in cui dispone il divieto di ricezione, e di trasmissione all'esterno, di libri e riviste a stampa, poiché tale generale limitazione, imposta nei confronti di tutti i detenuti in regime differenziato, comprime il diritto alla vita privata e familiare (oltre che alla privacy e libertà della corrispondenza, ad informarsi e a studiare, per come già sopra più diffusamente enunciato) degli stessi, pur nella forma residua rappresentata da quel passaggio di beni dal peculiare valore emotivo e rappresentativo di vicinanza fisica, senza che risulti in modo significativo e proporzionato incrementata la tutela dell'interesse pubblico a contrastare i contatti del detenuto con ruoli apicali in contesto di criminalità organizzata con l'associazione a delinquere di riferimento. Si determina infatti un divieto generale, imposto per altro senza limiti temporali e senza specifica motivazione, nonché senza impugnazioni possibili, e dunque sproporzionato rispetto all'obiettivo dell'art. 41 bis ord. pen., raggiungibile invece mediante l'ordinario provvedimento disposto ex art. 18 ter nei confronti del singolo detenuto e con adeguata motivazione.

Per tutte le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente sussiste dunque contrasto tra l'art. 41 bis ord. pen. e gli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1

Cost e pertanto, presuppostane la rilevanza per l'odierno procedimento, deve sollevarsi questione di legittimità costituzionale che si ritiene non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen. comma 2 quater, lett. a) e lett. c), nella parte in cui consente all'amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa, per violazione degli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost. (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, anche nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di "trattamento inumano o degradante", e l'art. 8 della medesima Convenzione).

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, 26.04.2016

Il Magistrato di sorveglianza
Fabio Gianfilippi